

COMUNE DI CALITRI

(Provincia di Avellino) MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE Ufficio del Sindaco

ORDINANZA Nº 74 Prot. n. 15043 del 30/12/2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL SINDACO

VISTA la L. n. 35/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la L. n. 74/2020 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la L. n. 87/2021 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

VISTA la L. n. 126/2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

VISTO il D.L. n. 127/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 19/11/2021 n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

VISTO il D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 03/12/2021 n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

VISTO il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, ai sensi del quale: "All'art. 9 -bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni (...) b) dopo il com ma 2 è inserito il seguente: 2 -bis . Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, com ma 2, lettere a), b) e c -bis), e ai soggetti di cui al com ma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al com ma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente com ma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle m ense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al com ma 1";

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania ed in particolare la n. 27/2021 e la n. 28/2021;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute;

VISTO il D.L. n. 221/2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale e previste ulteriori misure di contenimento della diffusione dell'epidemia Covid-19, in particolare l'art. 1 comma 1: "In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti

virali da COVID-19, lo stato di e mergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022"; è stato esteso l'obbligo dell'uso dei DPI all'aperto anche in zona bianca; è previsto l'obbligo dell'utilizzo del DPI FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto; fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

PRESO ATTO della crescita dei contagi registrati nelle ultime settimane sul territorio di questo Comune e del numero delle persone sottoposte a sorveglianza sanitaria-isolamento fiduciario/quarantena sulla base delle indagini epidemiologiche espletate a seguito delle comunicazioni dei casi di positività da parte dei competenti organismi sanitari;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, in via precauzionale, di adottare ogni ulteriore misura idonea a contenere il rischio di maggiore diffusione della patologia virale in corso ed a garantire le condizioni di massima sicurezza possibile ai cittadini;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, 1'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può e mettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle 2 m edesime materie sono e messe dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art.50 D. Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "... in caso di e mergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.";

VISTO il D. Lgs. n. 112/1998, in particolare l'art.117 (Interventi d'urgenza) sancisce che "in caso di e mergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento fisico e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con maggiore attenzione ai luoghi ed alle occasioni che possono determinare una assidua frequentazione con la contemporanea presenza di molteplici persone e con il conseguente affollamento che rende impossibile il mantenimento in maniera costante e sicura del previsto distanziamento:

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID -19, con andamenti non preventivamente controllabili, per il suo carattere particolarmente aggressivo nella popolazione;

CONSIDERATO CHE

- nel territorio comunale si sta registrando un aumento del numero dei contagida COVID-19;
- allo stato sussiste l'urgenza di tutelare con tempestività la salute dellapopolazione, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, suscettibile di evoluzione negativa, considerata anche la diffusione di varianti al virus;

- si rende necessario, pertanto, adottare e fin da subito misure drastiche egeneralizzate al fine di allentare la pressione epidemiologica sull'intera popolazione, ed in particolare di quanto più possibile gli assembramenti di persone, tenuto conto soprattutto delle caratteristiche del paese, fino a quando i dati epidemiologici dimostrino una progressiva diminuzione della diffusione del virus sul territorio comunale;
- sono necessarie misure che favoriscono una drastica riduzione delleinterazioni fisiche tra le persone soprattutto senza Dispositivi di Protezione Individuale;
- le misure adottate saranno costantemente monitorate in base all'andamentodella curva epidemiologica;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

VISTI

- -l'art. 32 comma 3 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenza in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico Enti Locali;

ORDINA

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, e per le motivazioni in premessa citate, fino a nuove disposizioni:

- relativamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, pizzerie, enoteche, ristoranti, agriturismi, bed & breakfast) a far data dal 30/12/2021 obbligo di chiusura al pubblico alle ore 22:30, con invito ai titolari di verificare il corretto utilizzo da parte dell'utenza dei dispositivi di protezione individuale, nonché la verifica della capienza massima di presenze nei locali. Si ricorda l'obbligo di esibire il green pass previsto per l'acceso ai bar e ai luoghi che somministrano cibi
- è fatto obbligo l'uso dei D.P.I. all'esterno su area pubblica ed il CORRETTOdistanziamento tra persone;
- a decorrere dal 30/12/2021 e fino al 06.01.2022 è vietato il consumo di cibo ebevande alcooliche e non alcooliche nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali al minuto di alimenti e bevande;
- dal 24/12/2021 e fino al 31 Gennaio 2022 nei luoghi pubblici all'aperto, è fatto divieto di svolgimento di feste, comunque denominate, di eventi a queste assimilati e di concerti che implichino assembramenti in spazi aperti o comunque qualsiasi altra manifestazione che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento; dal 30/12/2021 al 06/01/2022 medesimo divieto anche in locali privati e non;
- la chiusura dei pubblici esercizi (bar ristoranti pizzerie) nonché dei circoliprivati a partire dalle ore 22:30, con la precisazione che solo i ristoranti e le pizzerie potranno svolgere la loro attività fino alle 23:30, ma unicamente su ordinazione, consegna a domicilio o asporto;
- la chiusura degli uffici comunali fino al 06 gennaio 2022, l'accesso saràconsentito agli utenti per urgenze solo previa prenotazione al n. 0827318711;

 il divieto di assembramento su tutto il territorio comunale.

RICORDA

che salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui sopra è punito, ai sensi della Legge n. 19/2020 e decreto 33/2020 come modificati in sede di conversione il legge e ss.mm.ii con la sanzione del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000, nonché quant'altro contemplato nelle ordinanze del Presidente della Regione Campania nn° 27/2021 e 28/2021 rispettivamente del 15 e 18 Dicembre 2021.

A norma della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i. si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ed entro 120 gg dalla data di pubblicazione del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dal D.P.R. n° 1199 del 24.11.1971.

Il personale della Polizia Locale e delle altre Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esatta osservanza dell'ordinanza.

La presente Ordinanza sarà resa eseguibile a far data dal 30/12/2021

DISPONE

che la presente ordinanza

- sia inviata alla Prefettura di Avellino, all'ASL di Avellino, alla locale Stazione Carabinieri, al Servizio di Polizia Locale.
- sia data comunicazione alla cittadinanza a mezzo di affissione all'Albo Pretorio Comunale dal giorno 30/12/2021 alla data di scadenza del provvedimento.

Calitri, lì 30 dicembre 2021

Il Sindaco f.to Michele DI MAIO